

Codice A1814A

D.D. 26 aprile 2016, n. 938

Autorizzazione idraulica per i lavori di completamento degli interventi di stabilizzazione dell'alveo del Rio Robe' a valle del ponte per localita' Daglio in Comune di Carrega Ligure (AL). Richiedente: Comune di Carrega Ligure (AL).

Il Comune di Carrega Ligure (AL) ha presentato istanza (ns. prot. n. 13924 del 24/03/2016) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per i lavori di completamento degli interventi di stabilizzazione dell'alveo del Rio Robè a valle del ponte per località Daglio.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma del Geom. Valter CARNIGLIA, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di cui trattasi.

Il Comune di Carrega Ligure ha approvato il progetto delle opere in oggetto con D.G.C. n. 7 del 01/03/2016.

L'intervento si configura come un completamento dei lavori di stabilizzazione dell'alveo del Rio Robè già autorizzati in linea idraulica dal questo Settore con D.D. n. 282 del 05/11/2007; in dettaglio è prevista la realizzazione in sponda destra del rio di una nuova scogliera di difesa al piede del versante, nel tratto compreso tra la briglia n. 2 e la n. 3, per complessivi ml. 75,00.

La sezione della nuova scogliera è stata modificata rispetto a quella prevista in progetto per adeguarla alle nuove condizioni morfologiche della sponda che si sono generate in conseguenza ai recenti eventi alluvionali, in particolare è prevista la realizzazione di una berma di fondazione di 1,50 x 1,50 m e la parte in elevazione della scogliera di dimensioni 1,50 x 1,00 m, il tutto realizzato con massi ciclopici non cementati; a seguito di valutazioni sulle attuali condizioni morfologiche dell'alveo il progettista ha ritenuto di non eseguire la protezione spondale prevista a valle della briglia n. 1 in quanto in tale tratto l'alveo presenta una minore pendenza ed è meno soggetto a fenomeni erosivi.

Con l'intervento in oggetto verrà anche realizzato il rivestimento con pietra della gaveta delle briglie già previsto nel progetto iniziale ma non ancora realizzato.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. la scogliera di protezione al piede del versante dovrà essere adeguatamente fondata ad una quota antiscalzamento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Carrega Ligure (AL), ad eseguire l'intervento di completamento in oggetto (nuova scogliera di protezione in sponda destra per complessivi ml 75,00 tra la briglia n. 2 e la n. 3) nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e ad eseguire i lavori già previsti nel progetto autorizzato con D.D. n. 282 del 05/11/2007 e non ancora realizzati (rivestimento in pietra della gavetta delle briglie), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
- 3) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 4) durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 5) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 6) il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
- 7) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 8) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore);
- 9) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- 10) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno